**TRIBUNALE DI PIACENZA**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PIACENZA**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA**

**CAMERA PENALE DI PIACENZA**

**Protocollo di intesa tra**
***Tribunale Ordinario di Piacenza***
***Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza***
***Ordine degli Avvocati di Piacenza***
***Camera Penale di Piacenza***

***AVENTE AD OGGETTO L'ESPLETAMENTO CON LA MODALITÀ DELLA VIDEOCONFERENZA DELLE UDIENZE PENALI CON RITO DIRETTISSIMO, DELLE CONVALIDE DEGLI ARRESTI E DEI FERMI, DEGLI INTERROGATORI DI GARANZIA, NONCHÈ DELLE UDIENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI A CARICO DI PERSONE DETENUTE, OPPURE SOTTOPOSTE MISURE CAUTELARI O DI SICUREZZA OPPURE ANCORA SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE NELL'AMBITO DEI QUALI SIA STATA ESPRESSAMENTE FORMULATA LA RICHIESTA DI PROCEDERE ANCHE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE CONNESSO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN ATTO.***

**Visto** il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";
**Visto** il D.L. n. 18 del 17.3.2020 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
**Visto** il D.P.C.M. del 9.3.2020;
**Considerato** che i citati decreti legge hanno inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*";
**Visti** gli articoli 2, comma 2, lettera d) del D.L. n. 11/2020 e 83, comma 7, lettera d) del D.L. n. 18/2020, secondo i quali i capi degli uffici giudiziari possono adottare "*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*";
**Visti** gli articoli 2, comma 2 lettera e) del D.L. n. 11/2020 e 83, comma 7, lettera e), del D.L. n. 18/2020, secondo i quali è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali

pubbliche o di singole udienze"'; Considerato che gli articoli 2, comma 7, del D.L. n. 11/20 e 83, comma 12, del D.L. n. 18/2020 dispongono che "*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto*";

**Visto** all'art. 83 comma 12 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 secondo il quale "*ferma l'applicazione dell'art. 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271*"

**Considerato** che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti previsti dalla norma "*attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere...l'avvocatura ed il personale amministrativo*" (cfr. punto n. 1);

**Considerato** che con la medesima delibera il Consiglio Superiore della Magistratura ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei Magistrati, auspicando che diventi la "*modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie*";

**Rilevato** che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "*predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.*";

**Considerato** che il Direttore Generale DGSIA ha emesso il provvedimento n. 4223 del 20 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

**Considerato** che gli Uffici Giudiziari di Piacenza hanno predisposto – e positivamente testato – gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

**Rilevato** che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "*modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto*";

**Precisato** che le previsioni del presente protocollo hanno carattere eccezionale ed avranno efficacia solo sino al termine dell'emergenza sanitaria in atto.

**Rilevato** che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5).

***

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

**1.** Si procederà con la modalità della videoconferenza all'interrogatorio di garanzia, alle udienze di convalida di fermo d'indiziato di delitto, dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo alternativo (applicazione di pena, abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento. Si potrà adottare la modalità della videoconferenza anche per le udienze relative a procedimenti riguardanti persone detenute, oppure sottoposte a misure cautelari o di sicurezza oppure ancora sottoposte a misure di prevenzione, nell'ambito dei quali sia stata espressamente formulata la richiesta di procedere nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto e sia altresì possibile procedere da remoto per la semplicità delle attività che devono essere compiute.
I giudizi direttissimi che proseguiranno con rito alternativo (applicazione di pena o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo presso il quale ha partecipato all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.
Tutti gli altri giudizi proseguiranno secondo le modalità ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

**2.** Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Piacenza, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Casa Circondariale di Piacenza. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale ovvero presso la casa Circondariale di Piacenza.

**3.** Dovendo garantire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto, la polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

**4.** Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).

**5.** La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore – ove possibile – il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato nonché l'indirizzo e-mail della Casa Circondariale o dell'ufficio di polizia giudiziaria in cui il soggetto si trova ristretto. L'indirizzo e-mail dovrà essere quello utilizzato per l'accesso alla piattaforma TEAMS.

**6.** Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
Si procederà con le stesse modalità anche relativamente all'interrogatorio di garanzia riguardante le persone sottoposte a misure cautelari non custodiali e che abbiano formulato, personalmente o tramite il difensore, la richiesta di procedere anche nel periodo di sospensione. In tali casi, l'indagato sarà invitato a presentarsi presso gli uffici del comando dell'organo di polizia giudiziaria che ha adottato la misura o che ha eseguito il provvedimento del giudice.

**7.** Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.
In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

**8.** Il difensore conserva, comunque, la facoltà di presenziare da remoto, mediante collegamento in videoconferenza, a seguito di invito del Giudice che procede, non soltanto all'udienza di convalida del fermo o di convalida dell'arresto ed al contestuale giudizio direttissimo, ma anche all'interrogatorio di garanzia ed alle udienze relative a procedimenti riguardanti persone detenute, oppure sottoposte a misure cautelari o di sicurezza oppure ancora sottoposte a misure di prevenzione, nell'ambito dei quali sia stata espressamente formulata la richiesta di procedere nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto e debbano essere compiute attività processuali semplici.
In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza mediante l'attivazione da parte della polizia giudiziaria di un contatto telefonico od informatico riservato, con l'assistenza di un interprete se sarà necessario. In alternativa, se sarà tecnicamente realizzabile, l'Avvocato potrà comunicare in via riservata con il suo assistito anche attivando un apposito canale all'interno del team.

**9.** La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail del Pubblico Ministero di turno (*matteo.centini@giustizia.it* - *ornella.chicca@giustizia.it* - *antonio.colonna@giustizia.it* - *daniela.digirolamo@giustizia.it*- *emilio.pisante@giustizia.it*)

il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

**10.** La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

**11.** La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà mediante importazione dal "Portale NDR" ovvero, qualora non possibile, mediante l'Ufficio Centrale Penale, all'iscrizione, all'acquisizione del certificato penale, alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - sottoscritto e scansionato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati) ed alla sua trasmissione per via telematica, quanto prima e, comunque, salvo imprevisti, entro le ore 11.00 del giorno dell'udienza:
- al difensore (attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato)
- alla cancelleria penale, con valore ai fini di deposito, all'indirizzo penale.tribunale.piacenza@giustiziacert.it (tel. 0523.342301/ 0523.342294/ 0523.342305 )
- ai vice procuratori onorari previsti in udienza nel giorno indicato.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno uscente comunica altresì via email alla cancelleria dibattimentale, entro le ore 9.30, il numero complessivo degli arrestati che verranno presentati in udienza.
I procedimenti ulteriori o che arriveranno oltre il termine saranno trattati il giorno seguente, salvo diverso accordo con la cancelleria dibattimentale.

La richiesta di convalida od il decreto di presentazione indicheranno gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.
La richiesta di convalida od il decreto di presentazione indicheranno altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete, specificando la lingua.
Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari o della Sezione Penale dovrà essere attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, con l'indicazione dell'ora dell'invio.

**12.** Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da 60 minuti, eventualmente prorogabili, in modo da consentire allo stesso di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

**13.** Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (vice procuratore onorario assegnato all'aula di udienza, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede

con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

**14.** Nell'ipotesi in cui la richiesta di convalida o l'atto di presentazione indichino la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con l'arrestato e con le altre parti processuali.
Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo del telefono, oppure mediante l'attivazione di un canale dedicato all'interno del team ed anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'articolo 146 bis, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

**15.** Il difensore parteciperà all'udienza di qualunque tipologia da remoto preferibilmente mediante collegamento dal suo studio legale, oppure dal luogo in cui si trova la persona sottoposta a misura cautelare custodiale o comunque detenuta oppure ancora da altro luogo che comunque consenta il rispetto del principio della riservatezza. Analogamente, il Pubblico Ministero parteciperà all'udienza da remoto preferibilmente mediante collegamento dall'ufficio della Procura della Repubblica oppure da altro luogo che comunque consenta il rispetto del principio della riservatezza.
All'inizio dell'udienza il difensore dichiarerà a verbale: 1) di trovarsi in un ambiente riservato, in cui non è presente alcuna persona non legittimata a partecipare all'attività da compiersi; 2) di aderire al protocollo. Al termine dell'udienza, il cancelliere darà atto nel verbale che le parti si trovano nell'impossibilità di sottoscriverlo non essendo fisicamente presenti nell'aula in cui si trova il Giudice (articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale).

**16.** La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga, ove ciò sia richiesto e fatta salva l'oggettiva impossibilità delle parti.

**17.** Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

**18.** Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

**19.** Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica delle cancellerie dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari o della Sezione Penale.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.
Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p..

**20.** In ogni caso, anche al di fuori dei procedimenti disciplinati dal presente protocollo, al difensore sarà consentito provvedere al deposito di nomine, istanze, liste testi, memorie e di ogni altro atto (ad esempio ex art. 121, 367 e 585 c.p.p.) tramite pec all'Ufficio/segreteria competente, con salvezza del termine e riserva di deposito cartaceo.

**21.** La modalità di celebrazione a distanza non potrà in ogni caso pregiudicare alcun diritto, facoltà o prerogativa delle parti prevista dalle vigenti norme che potranno pertanto essere attuate anche tramite gli strumenti informatici.

***

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo e sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo la dott.ssa Laura Margherita Pietrasanta (Tribunale), il dott. Matteo Centini (Procura della Repubblica), l'avv. Angelo Osvaldo Rovegno (Consiglio dell'Ordine).

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Piacenza, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Piacenza, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza per l'Emilia Romagna, al Comandante della Polizia Locale di Piacenza ed agli altri comandi di polizia giudiziaria sul territorio provinciale.

Piacenza, il 26 marzo 2020

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**
**Dott. Stefano Brusati**

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.**
**Dott. Antonio Colonna**

---

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**
**Avv. Giovanni Giuffrida**

---

**IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE**
**Avv. Elena Dal Forno**

---